



# Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

[sindaco.dipane@comunefrazzano.it](mailto:sindaco.dipane@comunefrazzano.it)

PEC: [sindaco@pec.comunefrazzano.it](mailto:sindaco@pec.comunefrazzano.it)



Mirto  
Frazzano  
Longi

Unione Comuni  
dei Nebrodi

Ordinanza n. 09 del 01/06/2022

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE**, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende *"la lotta agli incendi boschivi"* nelle Attività di Protezione Civile;

**VISTA** la nota Prot. n. 41739 del 12/05/2022 della Prefettura di Messina, Ufficio territoriale del Governo, relativa alla campagna antincendi boschivi 2022;

**DATO ATTO** che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo in casi di incendi e in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

**CONTEMPLATA** la necessità di consentire, quando possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

**RITENUTO** opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio Comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6 dell'art. 256 bis, introdotto dal D. L. 91/2014;

**VISTA** la L. 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

### **CONSIDERATO CHE:**

nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

**VISTO** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

### **VISTI:**

- ♦ l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- ♦ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;
- ♦ la direttiva europea 2000/29/CE;

**VISTO** l'art.14, comma 8 del D. L. 24.06.2014 n. 91, in G.U.R.I. del 24.06.2014 ha aggiunto il comma 6<sup>bis</sup> all'art. 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RITENUTO** opportuno emanare per la stagione estiva 2022 le norme per la prevenzione incendi;

## ORDINA

1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. **nel periodo dall'1 Giugno al 15 Ottobre il divieto assoluto di accendere fuochi;**

## **AVVERTE**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n°353/2000.

## **SANZIONI PER I TRASGRESSIONI AI DIVIETI**

1. nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture ed infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

## **CONDANNE PENALI**

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

## **ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

## **DISPONE**

la trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo Forestale di Galati Mamertino, al Comando Stazione Carabinieri di Mirto, al Comando di Polizia Municipale Sede e all'Area Tecnica Sede.

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito web del Comune, manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, sodalizi e organizzazioni sindacali.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

**IL SINDACO**

(Dott. Ing. Gino DI PANE)

